

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR ISTRUZIONE **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

INDIRE ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Riforma 2.2: Scuola di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti,
personale tecnico e amministrativo

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE INCENTIVATA DEI DOCENTI PER NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4, COMPONENTE 1, RIFORMA 2.2, DEL PNRR

tra

il Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito, anche “Ministero”), con sede in Roma, viale Trastevere, n.76/A, C.F.: 80185250588, in persona del Coordinatore *pro tempore* dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa, dottoressa Simona Montesarchio, direttore generale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2021,

e

l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, “INDIRE”), quale Agenzia nazionale per il programma “Erasmus+” per il periodo 2021-2027, con sede in Firenze, alla Via Michelangelo Buonarroti, n. 10, C.F. 80030350484 (di seguito, anche “Soggetto attuatore”), in persona del direttore generale, dottor Flaminio Galli,

di seguito congiuntamente “*le Parti*”,

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” e, in particolare, l'articolo 292 che prevedeva l'istituzione della Biblioteca di documentazione pedagogica;

VISTO il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante “*Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci”, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 2, che ha previsto la trasformazione della Biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, Indire);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 610, con il quale era stata istituita l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), subentrata nelle funzioni e nei compiti già svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire);
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*”;
- VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*”, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-undecies, che individua l’Indire quale uno dei soggetti in cui si articola il sistema nazionale di valutazione, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, e, in particolare, l’articolo 19, comma 1, il quale dispone che a decorrere dal 1° settembre 2012 è soppressa l’ANSAS ed è ripristinato l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, ferma restando la soppressione degli ex IRRE;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n.107*” e, in particolare, l’articolo 16-ter, comma 4-bis, che prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’introduzione di un sistema di formazione e aggiornamento permanente, articolato in percorsi di durata almeno triennale con

riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;
- VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, e, in particolare, l'art. 9, primo comma, il quale prevede che “*Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente*”;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;
- VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali*” e, in particolare, l'articolo 10;

- VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;
- VISTO in particolare, l’articolo 47, comma 5, del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale dispone, tra l’altro, che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, *target* e *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono vincolate, dall’annualità 2022 all’annualità 2026, alla realizzazione dei progetti in essere;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, e in particolare l’articolo 6;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;
- VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e, in particolare, l’articolo 24;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*”;
- VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 16, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*”,
- VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;

- VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e in particolare l’articolo 7-bis;
- VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, 18 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*” ed in particolare l’articolo 17;
- VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e, in particolare gli articoli 52 e seguenti;
- VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTE le revisioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvate dal Consiglio dell’Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023 e in data 7 maggio 2024;

VISTO l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante “*Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy*”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTA la *Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030* della Commissione europea;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2018/C 189/01);

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 28 novembre 2022 sui percorsi per il successo scolastico e che sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico (2022/C469/01);

VISTA la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “*Un'Unione dell'uguaglianza: Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*” del 3 marzo 2021, COM (2021) 101 final;

VISTA la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) (2021/C 66/01);

VISTA la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1, Riforma 2.2 “*Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo*”, del PNRR, che prevede altresì una dotazione finanziaria pari a 34 milioni di euro;

CONSIDERATO che il PNRR, nell'ambito della citata Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1, relativamente al predetto investimento, prevede, tra le altre cose, che “*il progetto mira a rafforzare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti attraverso una serie di azioni. Tra queste, un ampliamento dei programmi di consulenza e informazione su Erasmus+ con il supporto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa Erasmus+ (INDIRE)*” e che “*i fondi del RRF saranno utilizzati per finanziare progetti di mobilità non finanziati dalle risorse ordinarie di Erasmus+, ampliando così il numero complessivo di beneficiari*”;

RILEVATO che la Decisione di esecuzione del Consiglio UE – CID relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia prevede che “*la riforma mira a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera. Prevede l'istituzione di un organismo qualificato, deputato alle linee di indirizzo in linea con gli standard europei, come pure alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, che saranno eventualmente collegate alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento (Riforma 2.1: reclutamento dei docenti), prevista nel piano*”;

VISTE le Delibere del Consiglio di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione n. 3 e n. 4 del 27 dicembre 2023, con le quali sono stati adottati rispettivamente le linee guida triennali per la formazione del personale docente e gli obiettivi formativi dei percorsi di formazione volontaria e incentivata;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2023, n. 260, recante “*Disposizioni concernenti le modalità di valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente, di cui all'articolo 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, n. 113, che prevede le modalità di svolgimento del percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua di cui all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

RILEVATO che il citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, n. 113, all'articolo 2, comma 2, prevede che “*in prima applicazione, il percorso è erogato online e in modalità asincrona per l'intera durata, da un soggetto attuatore incaricato mediante convenzione, in coerenza con gli obiettivi formativi definiti nella Direttiva del 23 dicembre 2023 della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione e sulla base dei contenuti minimi e dei vincoli di cui all'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*”;

VISTO l'articolo 16-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il quale prevede espressamente che “*la Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e si raccorda con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione*”;

CONSIDERATO altresì che quale ente pubblico di ricerca l'INDIRE è soggetto già accreditato per l'erogazione della formazione continua ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 7, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, recante “*Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258*”, abrogato e sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “*Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*”, che, nell'abrogare l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, aveva istituito gli Istituti regionali di ricerca educativa (Irre), quali enti strumentali dell'amministrazione della pubblica istruzione, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa e contabile, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti o consorzi, nonché agli uffici dell'amministrazione, attraverso attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, in coordinamento con l'Indire;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “*Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*”, e, in particolare, l’articolo 4, il quale dispone che l’Indire concorre a realizzare gli obiettivi del sistema nazionale di valutazione attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, curando altresì il sostegno ai processi di innovazione attraverso la diffusione e l’utilizzo delle nuove tecnologie e attivando progetti di ricerca volti al miglioramento della didattica e supportando le scuole nei processi di consulenza e di formazione in servizio del personale scolastico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*, nonché le quote definite per i c.d. “progetti in essere” per ciascuna linea di intervento, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, che ha istituito l’Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero dell’istruzione;

CONSIDERATO che l’articolo 1, commi 9-11, del citato decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 284 del 2021, prevede che l’Unità di missione individua e coordina, anche sulla base di specifiche direttive del Ministro, tutte le attività necessarie per l’attuazione degli interventi previsti nel PNRR, indirizza e dà impulso ai Dipartimenti e alle Direzioni generali, supportandoli nei vari settori di competenza e nella stesura dei relativi atti al fine di assicurare l’efficacia dell’azione di attuazione degli interventi, e si avvale, nei casi ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, degli Uffici dirigenziali non generali competenti sulle materie oggetto della specifica azione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale all’interno dell’Unità di missione per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2021, con il quale alla dottoressa Simona Montesarchio è stato attribuito l’incarico dirigenziale di livello generale di direzione dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell’ambito l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’istruzione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, di modifica del decreto del Ministro dell’istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che prevede l’avvalimento, da parte dell’Unità di missione per il PNRR, dell’Ufficio I, ovvero di altro Ufficio o soggetto della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, al fine di garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché il raggiungimento di *target* e *milestone* ivi previsti e

un coordinamento delle procedure gestionali sui capitoli di spesa relativi ai progetti cd. “in essere” del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 29 febbraio 2024, n. 36, recante “*Assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno 2024*”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

VISTA la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”;

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative*”;

VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTA la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;

VISTA la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare 26 luglio 2022, n. 29 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*” e l’allegato “*Manuale delle procedure di gestione finanziaria delle risorse PNRR*”;

VISTA la circolare 11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori*”;

- VISTA la circolare del 22 settembre 2022, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – Acquisto di immobili a valere sul PNRR*”;
- VISTA la nota prot. n. 238431 dell'11 ottobre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativa alla trasmissione della Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- VISTA la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”;
- VISTA la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;
- VISTA la circolare del 7 dicembre 2022, n. 41, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.*”;
- VISTA la circolare del 14 aprile 2023, n. 16, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PLAF-IT*”;
- VISTA la circolare del 27 aprile 2023, n. 19, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;
- VISTA la circolare dell'8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.*”;
- VISTA la circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*”;
- VISTA la circolare del 1° dicembre 2023, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento” alla C.E.*”;

- VISTA la circolare del 22 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0*”;
- VISTA la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0*”;
- VISTA la circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241*”;
- VISTA la circolare del 14 maggio 2024, n. 22, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”;
- VISTA la circolare del 17 maggio 2024, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0*”;
- VISTA la circolare del 15 luglio 2024, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “*Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;
- VISTO il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 30 dicembre 2022, n. 115, con il quale è stato approvato il Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTO il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 29 dicembre 2023, n. 100, con il quale è stata approvata la versione 1.1 del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito;
- RAVVISATA la necessità di procedere all’attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 giugno 2024, n. 113, per garantire lo svolgimento del percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua di cui all’articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- CONSIDERATA l’ampia e consolidata esperienza e le specifiche competenze che l’Indire ha acquisito nella gestione delle attività di formazione del personale scolastico con la realizzazione di progetti di formazione del personale docente volti a promuovere la revisione delle pratiche didattiche e ad attivare processi di innovazione curricolare e

metodologica, nonché nella sperimentazione di soluzioni didattiche e organizzative funzionali a contesti scolastici a rischio di dispersione scolastica;

VISTO lo Statuto INDIRE adottato dal Consiglio di amministrazione in data 20/10/2017 con delibera n. 13 e pubblicato il 10 gennaio 2018;

VISTO in particolare, l'articolo 1, che individua l'Indire quale ente di ricerca di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale e sottoposto alla vigilanza del già Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2 del citato statuto, tra le finalità istituzionali dell'Indire rientrano i compiti di supporto e di sostegno ai processi di miglioramento e di innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e di ricerca didattica;

RILEVATO altresì, che il comma 1, lettera b) dell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, prevede fra i compiti dell'INDIRE la *“formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente”*;

CONSIDERATO altresì, che l'Indire, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato statuto *“collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la gestione dei programmi e dei progetti dell'Unione europea”*;

CONSIDERATO che, al fine di configurare un rapporto di *“in house providing”* è necessario che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sussistano vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici, nel rispetto degli articoli 1, 2 e 3, del citato decreto;

VISTO altresì, l'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che *“per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

CONSIDERATO inoltre, che, in attuazione del citato decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'Indire agisce sulla base delle direttive impartite dal già Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oggi Ministro dell'istruzione e del merito;

CONSIDERATO infatti, che il Ministro dell'istruzione e del merito con propria direttiva provvede, almeno con cadenza triennale, ad individuare le priorità strategiche alle quali l'Indire deve attenersi e sulla base delle quali deve orientare la propria attività;

CONSIDERATO che il citato statuto prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, siano nominati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che provvede anche alla costituzione del collegio dei revisori, e che i bilanci preventivi, le relative variazioni, i rendiconti consuntivi e le rispettive relazioni di

accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, sono inviati per l'approvazione al Ministero dell'istruzione e del merito;

CONSIDERATO che possano ritenersi soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

CONSIDERATO inoltre, che l'attività posta in essere dall'Indire è assolutamente priva di rilevanza economica, in quanto la stessa è volta a soddisfare interessi pubblici, condivisi con il Ministero dell'istruzione e del merito, non aventi carattere industriale o commerciale;

CONSIDERATO quindi, che le attività oggetto del servizio rientrano nelle funzioni essenziali del Ministero dell'istruzione e del merito che, pertanto, nei confronti dell'Indire agisce in veste di pubblica autorità, anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, dello statuto il quale dispone che l'Indire *“delinea i propri piani di attività nel rispetto di quanto previsto dalle norme primarie che ne definiscono i compiti e tenendo conto delle priorità strategiche, degli indirizzi generali, le direttive e degli obiettivi definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;

CONSIDERATO altresì, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14, commi 2 e 3, dello statuto di Indire, l'Istituto è soggetto, oltre che alla vigilanza del già Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche al controllo della Corte dei conti e, in quanto amministrazione dello Stato, si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

PRESO ATTO della delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 633 del 3 luglio 2019, con la quale è stata approvata l'iscrizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per gli affidamenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;

RITENUTO che, a seguito dell'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha assunto la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e nelle more di una nuova delibera dell'Anac, le attività di documentazione, innovazione e ricerca educativa svolte dall'Indire siano da intendersi strumentali alle attribuzioni proprie del Ministero dell'istruzione e del merito;

RITENUTO pertanto, nel caso di specie e sulla base delle motivazioni sopra esposte, che sussista un rapporto c.d. *in house* tra il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Indire, anche in ragione del fatto che le attività istituzionali di Indire sono da riferirsi integralmente alle missioni attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito che, quindi, il Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, ai fini dell'acquisizione del servizio in questione, dell'Istituto in quanto ente strumentale del Ministero stesso;

VISTA la nota, prot. n. 81318 dell'11 giugno 2024, con la quale l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito ha richiesto all'Indire di presentare un piano operativo di carattere tecnico ed economico, a valere alla Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Riforma 2.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, al fine di organizzare il percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua di cui all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l'anno scolastico 2023-2024, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, n. 113;

VISTA la nota prot. n. 39730/2024 del 9 agosto 2024, acquisita agli atti dell'Unità di missione per il PNRR in pari data con prot. n. 110938, con la quale l'Indire ha fatto pervenire il Piano Operativo per la formazione volontaria incentivata dei docenti per l'anno scolastico 2023-2024;

CONSIDERATO che, in relazione all'importo e alla durata del servizio, nonché alla natura dello stesso, è stato necessario acquisire un parere sulla congruità tecnica ed economica della proposta progettuale presentata dall'Indire e, pertanto, sottoporre ad apposita Commissione la valutazione circa la congruità della proposta progettuale dell'Indire;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere all'affidamento del servizio in questione per garantire un rapido e tempestivo avvio delle azioni formative previste dal sopracitato Piano operativo;

VISTO il decreto del Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 26 agosto 2024, n. 34, con il quale è stata costituita la Commissione per la valutazione di congruità, in relazione alla proposta progettuale "*Piano Operativo per la Formazione incentivata dei docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica - a.s. 23/24*", nell'ambito del PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca. Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. – Riforma 2.2 "*Scuola di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo*" presentata dall'INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa;

VISTA la nota prot. n. 117276 del 3 settembre 2024, con la quale il Presidente della suddetta commissione di valutazione ha comunicato al Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR la conclusione e gli esiti della valutazione di congruità tecnico-economica del "*Piano Operativo per la Formazione incentivata dei docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica - a.s. 23/24*", nell'ambito del PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca. Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. – Riforma 2.2 "*Scuola di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo*" presentata dall'INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – con la nota prot. n. 39730/2024 del 9 agosto 2024, trasmettendo altresì il relativo verbale;

VISTO pertanto, il verbale dei lavori della predetta commissione di valutazione;

PRESO ATTO delle risultanze dell'esame svolto dalla sopracitata commissione la quale ha espresso parere positivo sulla congruità tecnico-economica del "*Piano Operativo per la*

Formazione incentivata dei docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica - a.s. 23/24", presentato dall'Indire – Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, n. 113, per un importo totale pari a euro 204.935,20 (duecentoquattromilanovecentotrentacinque/20), a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 2.2 “*Scuola di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo*” del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next generation EU*;

VISTO il decreto del Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 10 settembre 2024, n. 37, con il quale è stata affidata all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) la realizzazione del “*Piano Operativo per la Formazione incentivata dei docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica - a.s. 23/24*”, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 2.2 “*Scuola di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo*” del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next generation EU*;

VISTA la nota prot. n. 120483 del 9 settembre 2024, con la quale il Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR ha richiesto all'INDIRE la trasmissione del Piano operativo, aggiornato con l'indicazione del codice CUP, debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante, e completo delle dichiarazioni richieste dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota prot. n. 43470 del 13 settembre 2024, acquisita agli atti dell'Unità di missione per il PNRR con prot. n. 122342 del 16 settembre 2024, con la quale l'INDIRE ha trasmesso il “*Piano Operativo per la Formazione incentivata dei docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica - a.s. 23/24*”, aggiornato con l'indicazione del seguente codice CUP: B56E24002070006, debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante, con costo totale onnicomprensivo pari a euro 204.935,20 (duecentoquattromilanovecentotrentacinque/20), a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 2.2 “*Scuola di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo*” del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next generation EU*;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse a valere sulla Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 2.2 “*Scuola di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo*” del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next generation EU*;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Indire – Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa e relativa approvazione da parte del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la realizzazione del suddetto *“Piano Operativo per la Formazione incentivata dei docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica - a.s. 23/24”*, codice CUP: B56E24002070006, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione europea di riferimento e dal citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

RITENUTO di interesse comune l'attuazione di un piano operativo per l'organizzazione della formazione incentivata dei docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica - a.s. 23/24, al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target del PNRR, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, n. 113, e in attuazione di quanto previsto dalla Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 2.2 *“Scuola di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo”* del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next generation EU*;

CONSIDERATO anche che la citata legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 15, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RILEVATO altresì, che ricorrono anche tutti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 7, del D.lgs. n. 36/2023, a mente del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO che l'ANAC, con la delibera n. 567 del 31 maggio 2017, ha puntualizzato al riguardo che *“(…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico”* e che *“La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”*;

RITENUTO che, nel caso di specie e sulla base delle motivazioni sopra esposte, sussista un rapporto c.d. *in house* tra il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Indire, anche in ragione del fatto che le attività istituzionali di Indire sono da riferirsi integralmente alle missioni attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito che, quindi, il Ministero dell'istruzione e

del merito può avvalersi, ai fini dell'acquisizione del servizio in questione, dell'Istituto in quanto ente strumentale del Ministero stesso, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che ricomprende fra le funzioni di INDIRE la *“formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente”*;

Tanto premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

(Premesse e definizioni)

1. Le premesse e il piano operativo, di cui all'allegato A, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Ai fini della presente Convenzione si intende per:
 - a) Amministrazione titolare: Ministero dell'istruzione e del merito;
 - b) Soggetto attuatore: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
 - c) Soggetti realizzatori: gli operatori economici, individuati dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività, nel rispetto delle norme vigenti;
 - d) Intervento: Servizio per l'organizzazione della formazione incentivata dei docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica - a.s. 23/24, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, n. 113, e in attuazione di quanto previsto dalla Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 2.2 *“Scuola di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo”* del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next generation EU*, per un finanziamento massimo complessivo di euro 204.935,20, la cui realizzazione è affidata al Soggetto attuatore;
 - e) Piano operativo: documento trasmesso dall'INDIRE con nota prot. n. 43470 del 13 settembre 2024, acquisita agli atti dell'Unità di missione per il PNRR con prot. n. 122342 del 16 settembre 2024, denominato *“Piano Operativo per la Formazione incentivata dei docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica - a.s. 23/24”*, codice CUP: B56E24002070006, che descrive le attività progettuali necessarie ai fini dell'attuazione dell'Intervento, le modalità operative, gli obiettivi e le attività previste del Piano di formazione, il rispetto delle condizionalità del PNRR, il cronoprogramma e i relativi costi, di cui allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per l'organizzazione della formazione incentivata dei docenti con incarichi di

collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica - a.s. 23/24, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, n. 113, e in attuazione di quanto previsto dalla Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 2.2 “*Scuola di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo*” del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next generation EU*, per un valore complessivo di euro 204.935,20 (duecentoquattromilanovecentotrentacinque/20), sulla base del Piano operativo di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l'intervento di cui sopra, al fine di concorrere all'attuazione e al raggiungimento di *milestone* e *target* della riforma M4C1R2.2.

Articolo 3

(Oggetto e finalità)

1. La presente Convenzione disciplina le forme di collaborazione tra le Parti e gli impegni operativi delle medesime per la realizzazione del piano operativo, denominato “*Piano Operativo per la Formazione incentivata dei docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica - a.s. 23/24*”, allegato alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale, identificato dal seguente codice CUP B56E24002070006.
2. L'Amministrazione titolare affida al Soggetto attuatore l'attuazione del suddetto intervento alle condizioni di cui alla presente Convenzione.
3. Il piano operativo contribuisce all'attuazione della Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 2.2 “*Scuola di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo*” del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next generation EU*, in coerenza con quanto previsto dalla decisione del Consiglio UE nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e successive revisioni.

Articolo 4

(Referenti delle Parti)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto della stessa.
2. I referenti designati dalle parti sono: per l'Amministrazione titolare il Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito (o un suo delegato); per il Soggetto attuatore il Direttore generale (o un suo delegato).
3. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte.

Articolo 5

(Compiti in capo all'Amministrazione titolare)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Amministrazione titolare dell'intervento si obbliga a:

- a) assicurare che le attività poste in essere dal Soggetto attuatore siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
- b) assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione, nonché curare il controllo complessivo dell'intervento, fermo restando gli obblighi di rendicontazione e controllo da parte del soggetto attuatore sui soggetti realizzatori e di autocontrollo sulle procedure e sulla spesa;
- c) presidiare in modo continuativo l'avanzamento dell'intervento, vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi;
- d) verificare che il Soggetto attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché di quelli afferenti al conseguimento di *milestone* e *target* di pertinenza degli interventi finanziati, in base alle indicazioni fornite dalla Struttura di missione per il PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Ispettorato generale per il PNRR presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) vigilare affinché siano adottate procedure coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- f) fornire specifiche indicazioni in coerenza con le disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze anche per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento di *milestone* e *target*, il rispetto del principio DNSH e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR da parte del Soggetto attuatore;
- g) adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241;
- h) garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- i) vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del tagging clima e digitale;
- j) vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- k) vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
- l) fornire tempestivamente al Soggetto attuatore le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati;

- m) garantire supporto al Soggetto attuatore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
- n) curare la gestione dei flussi finanziari per il tramite dell'Ispettorato generale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze, impegnandosi a rendere disponibili le risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'investimento in funzione degli stati di avanzamento e degli esiti dei controlli previsti dalle norme;
- o) elaborare le informazioni fornite dal Soggetto attuatore ai fini della presentazione alla Commissione europea e alla Cabina di regia del PNRR delle relazioni di attuazione periodiche e finali;
- p) assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
- q) collaborare alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate dal Soggetto attuatore.

Articolo 6

(Compiti in capo al Soggetto attuatore)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore si obbliga a:
 - a) garantire, per quanto di competenza, l'implementazione e il raggiungimento di *milestone* e *target* di riferimento della riforma di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 “*Scuola di Alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo*” del PNRR, nonché il principio DNSH, le condizionalità della riforma, il divieto di “doppio finanziamento”, la titolarità effettiva, l'assenza di conflitti di interesse e tutti gli obblighi e adempimenti derivanti dall'applicazione dei regolamenti dell'Unione europea, delle norme nazionali sul PNRR e delle disposizioni attuative e delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, anche da parte dei soggetti realizzatori individuati;
 - b) adottare procedure interne che assicurino conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione titolare nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere e nella connessa manualistica;
 - c) garantire il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, anche da parte dei soggetti realizzatori;
 - d) garantire la piena attuazione del piano operativo, assicurando lo svolgimento puntuale delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il piano nella forma, nei

modi e nei tempi previsti, nel rispetto complessivo di tutto il piano e del relativo cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione titolare le eventuali modifiche al piano stesso;

- e) rispettare l'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, compresi quelli dei soggetti realizzatori;
- f) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute anche dai soggetti realizzatori prima di attestarle e rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- g) assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR, come previsto all'art.2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021;
- h) rilevare e imputare nel sistema informativo ReGiS i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *milestone* e *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
- i) assicurare gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'istruzione e del merito, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti Europea, della Procura Europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) n. 1046/2018;
- j) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per le *milestone* e i *target* della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall'Amministrazione titolare nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla stessa Amministrazione;
- k) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* realizzati, così come previsto ai sensi dell'articolo 9, punto 4, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche da parte dei soggetti realizzatori;
- l) predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dalle norme vigenti e dall'Amministrazione titolare, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- m) garantire l'effettuazione dei controlli sulle spese sostenute da parte del proprio Collegio dei Revisori dei conti da trasmettere all'Amministrazione titolare;
- n) inoltrare le richieste di pagamento all'Amministrazione titolare con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo all'attuazione e al perseguimento delle *milestone* e dei *target* associati alla misura PNRR di riferimento, e i documenti giustificativi appropriati;
- o) garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al piano operativo per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR, anche da parte dei soggetti realizzatori;
- p) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione titolare sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione titolare in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;
- q) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, anche da parte dei soggetti realizzatori, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dall'Amministrazione centrale titolare di intervento per tutta la durata del piano;
- r) collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente per tutta la durata della presente Convenzione.

Articolo 7

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, in conformità al progetto e con le scadenze previste da *milestone* e *target*, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le Parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali ed europei preposti ai controlli della documentazione di cui al Regolamento (UE) 2021/241 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
4. Il Soggetto attuatore facilita lo svolgimento degli eventuali controlli *in loco*, effettuati dall'Amministrazione titolare, dall'Ispettorato generale per il PNRR e dall'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del piano operativo, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa nazionale ed europea applicabile.
5. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
6. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.
7. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione della presente Convenzione, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Articolo 8

(Risorse e circuito finanziario)

1. Per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, l'Amministrazione titolare riconosce al Soggetto attuatore l'importo massimo di euro 204.935,20 (duecentoquattromilanovecentotrentacinque/20), come rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, secondo quanto riportato nel piano operativo.
2. Successivamente alla registrazione della presente Convenzione da parte degli organi di controllo, l'Amministrazione titolare, su richiesta del Soggetto attuatore, rende disponibile una quota di anticipazione, fino al massimo del 30% dell'importo di cui al comma 1, sul conto di tesoreria n. TU-311-130789 del Soggetto attuatore.
3. Le successive richieste di trasferimento delle risorse potranno essere inoltrate dal Soggetto attuatore ad avvenuto trasferimento, anche mediante apposito sistema di monitoraggio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico e finanziario e il grado di conseguimento degli obiettivi, anche con la produzione di una dettagliata relazione, nonché la documentazione contabile relativa alle spese sostenute con la quota di anticipazione e con i successivi pagamenti intermedi e finale con relativa fattura o documento contabile di valore probatorio equivalente. L'Amministrazione titolare, verificata la corretta alimentazione del citato sistema informativo, rende disponibili le risorse al Soggetto attuatore. Il Soggetto attuatore, a seguito dell'accredito delle risorse finanziarie, provvede alla erogazione dei pagamenti intermedi per la realizzazione del progetto.

4. L'ammontare complessivo dei trasferimenti dall'Amministrazione titolare al Soggetto attuatore non supera il 90% dell'importo riconosciuto di cui al comma 1 del presente articolo. La quota a saldo, pari al 10% dell'importo riconosciuto, sarà trasferita sulla base della presentazione da parte del Soggetto attuatore della richiesta attestante la conclusione dell'intervento, completa di una relazione dettagliata sulle attività svolte in coerenza con il piano operativo, nonché il raggiungimento dei relativi *milestone* e *target*, in coerenza con le risultanze del citato sistema informativo.

5. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario di cui al piano operativo, dovranno essere motivate e preventivamente comunicate all'Amministrazione titolare e dalla stessa autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 10% della voce di costo indicata nel progetto.

Articolo 9

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare, deve registrare costantemente i dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico nel sistema informativo ReGIS messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, caricando la documentazione attestante l'attuazione delle attività ed ogni altro documento richiesto a tal fine e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Soggetto attuatore è, altresì, responsabile della registrazione dei dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico, da parte dei soggetti realizzatori.

2. Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare, tramite il sistema informativo, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, unitamente alle *check list* di controllo e di autocontrollo definite in linea con le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 10

(Riduzione e revoca dei contributi)

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato alla mancata o non corretta realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH, delle condizionalità PNRR, o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei *tagging* climatici e digitali stimati, può comportare la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art. 8, comma 1, fino all'eventuale totale revoca del contributo stesso, come stabilito dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.

2. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del contributo, nonché l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 13, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche

solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, il Soggetto attuatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione titolare tali problematiche.

3. Qualora dalle verifiche dell'Amministrazione titolare risulti che il Soggetto attuatore è in ritardo sulle tempistiche previste nel progetto, la medesima Amministrazione titolare, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo al Soggetto attuatore che, entro dieci (10) giorni, espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato. Le parti si impegnano a concordare un piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.

4. Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini fissati dal progetto allegato e/o di mancato rispetto dei piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, l'Amministrazione titolare potrà revocare il contributo al Soggetto attuatore.

5. L'Amministrazione titolare adotta tutte le iniziative volte ad assicurare la realizzazione delle attività connesse con la riforma M4C1R2.2 e il raggiungimento di *target* e *milestone* stabiliti nel PNRR. Laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili al Soggetto attuatore, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dall'Amministrazione titolare in raccordo con l'Ispettorato generale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

6. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Amministrazione responsabile, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 11

(Affidamenti a fornitori)

1. Per lo svolgimento delle attività previste, il Soggetto attuatore può avvalersi di propri fornitori, del cui operato è responsabile in via esclusiva, garantendo, nelle relative procedure di affidamento, l'osservanza delle norme nazionali ed europee in materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente.

Articolo 12

(Durata ed efficacia)

1. La presente Convenzione ha durata sino al 30 giugno 2025 e acquisisce efficacia dalla data di registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione presso i competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza della Convenzione, nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

Articolo 13

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato adempimento da parte del Soggetto attuatore di quanto previsto nella presente Convenzione e nel progetto, il Ministero dell'istruzione e del merito può procedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Articolo 14

(Modifiche)

1. La presente Convenzione e il piano operativo possono essere modificati/integrati, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 3.

Articolo 15

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, per la durata della Convenzione stessa.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, della presente Convenzione.

4. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno della presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. La presente Convenzione dovrà essere registrata presso i competenti organi di controllo, al ricorrere dei presupposti di legge.
3. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
4. La presente Convenzione si compone di 16 articoli ed è sottoscritta digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Ministero dell'istruzione e del merito
Unità di missione per il PNRR

Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE)

Il Direttore Generale
Simona Montesarchio

Il Direttore Generale
Flaminio Galli

Firmato digitalmente da MONTESARCHIO SIMONA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Flaminio
Galli
20.11.2024
17:10:21
GMT+02:00

